



ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI EDILI E STRADALI, MEZZI MOVIMENTO TERRA E PIATTAFORME SE-MOVENTI O AUTOCARRATE E MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI E MEZZI OPERATIVI DI DURATA QUADRIENNALE.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RUP

Geom. Alessandro Mencacci



Premessa

Questo Capitolato riguarda sia i termini generali dell'accordo quadro, sia le condizioni riguardanti i singoli contratti attuativi che verranno conclusi con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per il servizio di nolo a freddo di attrezzature per lavorazioni edili e stradali, mezzi movimento terra e piattaforme semoventi o autocarrate e manutenzione mezzi agricoli e mezzi operativi di proprietà del Comune di Castelfiorentino.

Trattasi di Accordo Quadro di servizi, la cui prestazione è pattuita con riferimento a un determinato arco di tempo, entro un limite massimo di importo, per interventi non predeterminati nel numero e nella tipologia.

Per ogni singolo contratto attuativo derivante dall'Accordo Quadro verrà individuata la tipologia del servizio, quantificato l'importo prendendo a riferimento i listini ufficiali in vigore dei prezzi per componenti e ricambi, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce pertanto le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo quadro stesso e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del soggetto contraente, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici attuativi.

L'Amministrazione non assume alcun impegno relativamente all'affidamento del servizio e si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello massimo stimato senza che l'aggiudicatario dell'Accordo quadro abbia nulla a pretendere.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato di volta in volta.

L'attivazione o meno di contratti attuativi nell'ambito del presente accordo Quadro sarà pertanto effettuata a completa discrezione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore per contro si obbliga ad assumere i singoli contratti attuativi che saranno richiesti in virtù dell'accordo quadro concluso, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 59 co. 3 del D.lgs. 36/2023 del 31/03/2023) inerente il servizio di noleggio a freddo di attrezzature per lavorazioni edili e stradali, mezzi movimento terra e piattaforme semoventi o autocarrate, ricambi mezzi agricoli e mezzi operativi.

Il presente capitolato speciale relativo al contratto di accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili, ovvero, i contratti attuativi del contratto di accordo quadro riguarderanno prestazioni riconducibili al servizio di noleggio a freddo di attrezzature e mezzi per l'esecuzione di interventi edili, stradali, movimento terra e piattaforme per esecuzione di lavori in quota, ricambi mezzi agricoli e mezzi operativi.

- i prezzi con i quali saranno quantificate e contabilizzate le prestazioni eseguite nell'ambito del contratto di accordo quadro, ovvero pone a base di contratto i prezzi del "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", relativo all'anno 2025 approvato con Deliberazione della GRT n. 373 del 24/03/2025 "Prezzario dei Lavori della Toscana del 2025/1"; tale documento sebbene non materialmente allegato risulta consultabile al sito istituzionale della R.T. all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>.

Per ogni singolo contratto attuativo derivante dall'Accordo Quadro verrà individuata la tipologia del servizio, quantificato l'importo prendendo a riferimento i listini ufficiali in vigore dei prezzi per componenti e ricambi, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.



- la durata dell'accordo quadro è stabilita in anni quattro, **accordo quadro quadriennale**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di accordo quadro ovvero della consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art.18 del D.Lgs. 36/2023 e termine allo scadere dei 48 mesi.
- il tetto di spesa complessiva, entro il quale possono essere effettuati ordinativi attuativi del contratto di accordo quadro, è stabilito in €. **139.500,00** oltre i.v.a.

Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nel nolo a freddo di attrezzature per lavorazioni edili e stradali, mezzi movimento terra e piattaforme semoventi o autocarrate, ricambi mezzi agricoli e mezzi operativi.

In ogni singolo contratto attuativo del contratto di accordo quadro sono compresi tutti gli oneri a garantire il corretto svolgimento della prestazione ivi compresi oneri di spostamento mezzi e attrezzature dalla sede dell'appaltatore al luogo di consegna stabilito e viceversa.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti d'appalto.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere tutti gli oneri derivanti dall'aggiudicazione dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Art. 2 – Durata dell'accordo quadro

La durata dell'accordo quadro è stabilita in mesi 48, **accordo quadro quadriennale**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di accordo quadro ovvero della consegna anticipata nelle more della stipula del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art.18 del D.Lgs. 36/2023 e termine allo scadere dei 48 mesi.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine contrattuale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo di spesa stabilito nel presente capitolato.

Art. 3 – Valore dell'accordo quadro

L'importo massimo delle prestazioni, da intendersi quale valore massimo di spesa determinato dalla sommatoria dei singoli contratti attuativi è fissato in €. **139.500,00 (centotrentanoveomilacinquecento/00)**, al netto dell'IVA di legge e compresi eventuali oneri per la sicurezza ove la natura della prestazione ne preveda. In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza ed all'eventuale redazione di DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede affidamento del contratto attuativo del contratto di accordo quadro. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti attuativi, per cui l'accordo non costituisce per l'impresa un minimo garantito e neppure spettano all'appaltatore compensi di sorta eccetto il pagamento delle prestazioni richieste ai prezzi stabiliti e assoggettati a ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Art. 4 – Categoria delle presentazioni e requisiti minimi per l'accettazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano nell'ambito della categoria dei noli a freddo attrezzature e mezzi d'opera, ricambi mezzi agricoli e mezzi operativi specificati sopra.

Ai fini dell'accettazione della prestazione l'appaltatore è tenuto a eseguire il nolo a freddo di attrezzature per lavorazioni edili e stradali, mezzi movimento terra e piattaforme semoventi o autocarrate alle seguenti condizioni minime:

- rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- essere a marchio CE;
- dotate di libretto uso e manutenzione;



- in regola con collaudi e verifiche periodiche;
 - in perfetto stato di efficienza;
 - non presentare difetti o malfunzionamenti che possono compromettere la sicurezza;
 - non essere state manomesse;
 - le dotazioni di sicurezza devono essere in perfetto stato di efficienza e non essere state oggetto di manomissione;
 - essere in regola ed omologato per la circolazione stradale ove prevista;
 - essere in regola con assicurazione RCT specifica per mezzi a noleggio e imposta di bollo ove richiesta;
- L'appaltatore è tenuto inoltre a:
- fornire indicazioni operative per l'uso delle apparecchiature/mezzi in condizioni di sicurezza;
 - accertarsi al momento della consegna che l'apparecchiatura/mezzo sia preso in consegna da operatore dotato delle necessarie abilitazioni all'uso;
 - fornire l'apparecchiatura/mezzo rifornito di olio lubrificante, liquido raffreddamento e quanto altro necessario eccetto il carburante, quest'ultimo, necessario al funzionamento, sarà a carico del committente;
- Per quando riguarda la fornitura dei ricambi dei mezzi agricoli e operativi essi devono essere nuovi con garanzia di almeno 12 mesi dalla data di acquisto.

Il possesso dei requisiti sopra detti sarà verificato dall'addetto al ritiro designato dalla stazione appaltante, dunque l'appaltatore deve produrre la documentazione attestante i requisiti richiesti, fornire le indicazioni richieste e quelle ritenute opportune al fine di assicurare il corretto uso dell'apparecchiatura/mezzo.

Il servizio in oggetto comprende tutte le operazioni atte a garantire l'efficienza dei veicoli di proprietà comunale in ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione o riparazioni di parti meccaniche, inclusi gli impianti a gpl, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici e piccole opere di carrozzeria.

Gli interventi sono suddivisi in:

- Manutenzione ordinaria: in cui rientrano tutti quegli interventi mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Sono compresi anche interventi di manutenzione programmata (cosiddetti "tagliandi") secondo le prescrizioni contenute nei "libretti uso e manutenzione" rilasciati dalle singole case costruttrici con fornitura di materiali di consumo e ricambi relativi, compresa la manutenzione sugli impianti gpl.
- Manutenzione straordinaria: in cui rientra ogni intervento meccanico e/o elettronico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria o programmata, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo, compresi piccoli interventi di carrozzeria.
- Pneumatici: fornitura e sostituzione di pneumatici in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada; riparazione di pneumatici; operazione di cambio pneumatici da estivi a invernali e viceversa e relativo deposito, equilibratura, campanatura e convergenza. La fornitura degli pneumatici dovrà essere dello stesso tipo di quelli in dotazione e di primaria marca (Pirelli, Michelin, Goodyear, Dunlop, ecc).
- Recupero mezzi in avaria: la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del recupero dei mezzi in avaria, per qualsiasi causa, senza oneri aggiuntivi, entro 60 minuti successivi alla chiamata, tutti i giorni dell'anno.
- Lavaggio degli automezzi: su richiesta della stazione appaltante, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio esterno e/o interno del veicolo. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con personale specializzato e con le necessarie attrezzature, in modo da garantire il buon funzionamento e la sicurezza su strada.



L'appaltatore solleva il Comune di Castelfiorentino da ogni responsabilità civile e penale circa eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza di difetti di lavorazione imputabili ad incuria ed imperizia del proprio personale.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 36/23, qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo si procede alla revisione dei prezzi nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici Istat "INDICI DI RETRIBUZIONE - classificazione ATECO".

Le particolari condizioni di natura oggettiva suscettibili di originare una variazione di prezzi dovranno essere adeguatamente e documentalmente provate dall'appaltatore.

Al di fuori della fattispecie qui disciplinata è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 6 – Verifica del mantenimento dei requisiti

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula dell'accordo quadro.

Art. 7 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto di appalto.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione delle prestazioni tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico dell'appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 8 – Cessione dell'accordo quadro

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 9 – Consegna del servizio – Penali – Risoluzione del contratto



L'accordo quadro diventerà operativo in concomitanza della data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione; da tale data decorreranno tutti gli effetti e le prescrizioni in ordine alle modalità ed ai tempi di esecuzione del servizio contenute all'interno sia del contratto che del presente capitolato.

Fermo restando eventuali sospensioni occorse per causa di forza maggiore, eventualmente concordate tra le parti, la completa esecuzione del servizio dovrà essere garantita secondo quanto stabilito nel presente capitolato. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel presente capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

In caso di perdurare dell'inadempienza e tenuto conto della gravità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni nel periodo contrattuale e delle circostanze del caso sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo a disposizione dell'affidamento per ogni giorno di ritardo sulla consegna concordata dei mezzi a nolo. L'importo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo a disposizione dell'accordo quadro, nel qual caso si procede alla risoluzione automatica.

In caso di inadempienza di cui sopra:

1. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del progetto in merito ai ritardi nell'esecuzione delle prestazioni;
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai punti precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto;
3. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, le penali sono applicate dal responsabile del progetto al momento del pagamento della prima fattura utile.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;
5. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del progetto, sentito il Direttore dell'Esecuzione del contratto e l'organo di collaudo ove costituito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali riportate nel presente articolo, saranno contestati al Fornitore per iscritto, a mezzo Pec, entro quarantotto ore dal loro riscontro. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Consorzio, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

I casi di risoluzione del contratto sono disciplinati dall'art. 122 D.Lgs 36/23.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;



- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 23, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 10 – Garanzie

La garanzia provvisoria e la garanzia definitiva non sono dovute, ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 36/2023, stante l'esiguo importo stimato per l'affidamento e la comprovata affidabilità dell'operatore economico.

Art. 11 – Referente dell'accordo.

L'appaltatore dovrà nominare un referente al quale l'Amministrazione potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito del referente, un recapito di posta elettronica ed una pec al quale inviare le richieste scritte. Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo.

Art. 12 – Aggiudicazione contratti applicativi.

I singoli contratti attuativi associati al presente accordo quadro verranno affidati all'appaltatore mediante ordinativi scritti; per ciascun contratto applicativo verrà stipulato un contratto attuativo del contratto di accordo quadro da stipulare nelle forme di legge, in forma pubblica o privata; nella fattispecie il contratto di appalto, tanto per il contratto di accordo quadro quanto per i singoli contratti attuativi, essendo l'importo delle prestazioni inferiore a 140.000 euro oltre iva, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza come nell'uso del commercio con le modalità stabilite nello stesso articolo 18.

Per ciascun contratto saranno a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registrazione del contratto, i diritti di segreteria ed il rimborso delle spese di bollo relative ai capitolati dei singoli lavori quando e se dovuti.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori

L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 14 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto



1. Al presente affidamento trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro in vigore. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Art. 15 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 16 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 – Contabilizzazione delle prestazioni

Le prestazioni affidate successivamente alla stipula dell'accordo quadro saranno remunerate a misura mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi posto a base di gara, nella fattispecie l'elenco prezzi posto a base di gara è costituito dal "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", relativo all'anno 2025 approvato con Deliberazione della GRT n. 373 del 24/03/2025 "Prezzario dei Lavori della Toscana del 2025/1";

tale documento sebbene non materialmente allegato risulta consultabile al sito istituzionale della R.T. all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>.

Ove ricorra la necessità di applicare prezzi non presenti nell'elenco prezzi contrattuale sarà determinato il nuovo prezzo. Qualora la voce di interesse non sia presente nel prezzario regionale verrà determinata in contraddittorio con l'appaltatore, previa redazione della relativa analisi.

Art. 20 – Termini e modalità per lo svolgimento delle prestazioni

La prestazione richiesta si attua mediante l'approvvigionamento dell'apparecchiatura, macchinario o mezzo richiesto nel luogo indicato dall'ordine e ricadente all'interno del territorio Comunale di Castelfiorentino e si conclude con il ritiro del mezzo nel luogo e ora stabiliti;



Lo svolgimento della prestazione deve avvenire:

- a) prestazioni in caso di somma urgenza – entro 2 ore dall'ordine;
- b) prestazioni in caso di urgenza – entro 24 ore dall'ordine;
- c) prestazioni programmabili – entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'ordine;

Tempo utile per l'inizio e l'ultimazione delle riparazioni:

L'intervento di riparazione dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna del mezzo presso l'officina, ovvero il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stata data l'autorizzazione.

Il tempo massimo utile per la riparazione è fissato in giorni 20 (venti); qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul mezzo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, dovrà essere presentata comunicazione al Comune che, verificata l'ammissibilità, provvederà a concordare il nuovo tempo utile per l'ultimazione del servizio.

I materiali e parti di ricambio dovranno essere utilizzati esclusivamente originali o di 1° impianto, esenti da difetti di qualsiasi natura ed acquistati direttamente dalle case produttrici o presso rivenditori "autorizzati".

Tuttavia, tenuto conto dell'usura dei mezzi di proprietà in particolare di quelli operativi, a seconda dell'intervento da eseguire, l'Amministrazione si riserva di dare esplicita indicazione all'impresa di poter utilizzare anche pezzi di ricambio commerciali, laddove ciò non pregiudichi la sicurezza del mezzo e l'affidabilità del lavoro.

Per ogni prestazione sarà richiesto un preventivo con conseguente definizione dei costi, che dovrà essere valutato ed accettato dall'Amministrazione. L'intervento sarà successivamente affidato mediante apposito ordinativo.

Nel caso in cui non sia possibile il trasferimento del mezzo presso l'officina, l'intervento dovrà essere eseguito presso la struttura comunale dove è parcheggiato.

In caso di fermo per avaria, il recupero del veicolo dovrà essere effettuato a cura dell'appaltatore, 24h / 24 h, tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.

Il recupero avverrà a spese dell'appaltatore, in ambito urbano; si farà invece riferimento alle tabelle Aci in caso di recupero in territorio extraurbano.

L'appaltatore dovrà indicare alla stazione appaltante un numero telefonico di riferimento a cui rivolgersi per richiedere il soccorso e il recupero dei veicoli.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i vari interventi sui veicoli in riparazione e/o manutenzione nell'ordine stabilito dall'Amministrazione, ancorché tale ordine non sia più conveniente per l'operatore medesimo.

Listini prezzi

la Ditta si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici. Il tempo utile per eseguire i lavori che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della tempistica ufficiale della casa costruttrice.

La ditta aggiudicataria, nel caso di specifiche richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, dovrà fornire entro 7 giorni solari dalla richiesta stessa, copia dei listini prezzi dei ricambi e dei tempari manutentivi delle Case Costruttrici, utilizzate per la fornitura e le riparazioni dei veicoli, vigenti al momento dell'effettuazione della richiesta. Le condizioni e gli sconti percentuali proposti in sede di presentazione dell'offerta sui listini dovranno intendersi validi fino alla scadenza dell'appalto.

Garanzia sui lavori

Tutti i lavori eseguiti saranno garantiti contro i difetti, riscontrati entro i tre mesi successivi all'intervento, imputabili alla non corretta esecuzione degli stessi, compreso il montaggio errato/improprio dei pezzi di ricambio.

Pezzi di ricambio



I pezzi di ricambio dovranno essere sempre nuovi e, di norma, di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. Per nuovi si intendono quei materiali mai precedentemente montati su veicoli ed in perfetto stato. Per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non avente lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche, di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. La ditta garantisce i materiali forniti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine dei lavori, ferma restando la responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto, con obbligo di sostituzione, a proprie spese, di pezzi difettosi.

Pareri tecnici

Su richiesta dell'Amministrazione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, la ditta si impegna a rilasciare, per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio dell'Ente. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare i lavori richiesti tempestivamente, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. L'accettazione del veicolo presso l'officina, la diagnosi degli interventi da eseguire e la predisposizione del preventivo dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il servizio dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile. Lo smaltimento dei pezzi di ricambio, dell'olio, ecc. sono a cura ed a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantiti. L'Amministrazione si riserva, prima di provvedere alla liquidazione delle fatture, di far valutare i lavori stessi da tecnici di propria fiducia. Per la prova su strada dei veicoli, gli stessi dovranno essere muniti di targa di prova di proprietà della Ditta la quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi.

La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto segue:

a) Prima di ogni intervento dovrà essere stipulato un preventivo indicante:

- Targa e tipo del mezzo;
- Descrizione degli interventi/riparazioni necessari;
- Tempo previsto per l'esecuzione del lavoro;
- Costo pezzi di ricambio;
- Dettaglio dei costi (manodopera, pezzi di ricambio, ecc.);
- Costo imponibile totale;

b) Ogni intervento dovrà essere autorizzato esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione. con accettazione del preventivo di cui al punto a). L'impresa aggiudicataria non è autorizzata ad eseguire alcun servizio senza previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione.

I singoli contratti attuativi saranno appaltati, valutati e contabilizzati a seconda del servizio da effettuare su ogni mezzo.

L'ordine di svolgimento della prestazione costituisce contratto attuativo del contratto di accordo quadro.

Art. 21 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);
- a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
- a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.



Art. 22 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 23 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Art. 24 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

I pagamenti verranno corrisposti a saldo di ciascuna prestazione, previa verifica della regolarità contributiva.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente allo svolgimento della prestazione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento, il cig derivato ed il relativo cup qualora esistente.

Art. 25 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 29.



3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 26 – Vicende soggettive dell’Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett. d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 27 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell’Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Castelfiorentino, e l’Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’Operatore economico, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L’Operatore economico deve inserire, nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi, le clausole specifiche relative alla legge n. 136/2010.

3. L’Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui



all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

8. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 – Nominativi

In riferimento al presente affidamento il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Servizio è il Geom. Alessandro Mencacci .

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.